

Comune di Nibbiola (Novara)

VARIANTE PARZIALE N. 1 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977 N. 56 E SM.M.I.- ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32

L'anno 2022 addì 28 del mese di novembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocata con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria e di 1° convocazione il Consiglio comunale

Numero	Cognome e nome		Presente	Assente
1	Agnesina Pierfrancesco	Sindaco	x	
2	Mortarino Monica Raffaella	Consigliere	x	
3	Ariatti Cristiano	Consigliere		x
				giustificato
4	Rossari Maria Cristina	Consigliere	x	
5	Orrico Alessandra	Consigliere	x	
6	Porta Enrico Maria	Consigliere	x	
7	Agnesina Pier Luigi	Consigliere	x	
8	Festa Evelina	Consigliere	x	
9	Fusaro Emanuele	Consigliere	x	
10	Rubini Giuseppe	Consigliere	x	
11	Rocchetti Lorenzo	Consigliere	x	
4				
		Totale	10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. ssa Giuliana Balbo che provvede alla redazione del presente verbale.

E' altresì presente il professionista incaricato Arch. Estella Ferrara.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Agnesina Pierfrancesco nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 1 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 E S.M.I.

- ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED APPROVAZIONE DEFINITIVA

Il Sindaco Agnesina pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, iscritta al punto n.1 all'OdG del Consiglio Comunale e invita l'Arch. Estella Ferrara, incaricata della predisposizione della variante parziale al PRG, ad illustrarne il contenuto.

L'Arch. Ferrara ripercorre l'iter relativo alla proposta di progetto preliminare della variante in oggetto, già adottata dal Consiglio Comunale sulla base di precise istanze pervenute dai cittadini e della volontà dell'Amministrazione di portare avanti lo sviluppo della pianificazione comunale. Fa presente che concorrono interessi privati e interessi pubblici sostenuti dalla volontà di completare alcune parti rimaste inattuata e che ora si impongono come urgenti e di primaria necessità. Di seguito espone i contenuti del progetto, rimasto sostanzialmente immutato rispetto a quello già oggetto di adozione, e le osservazioni presentate dagli Enti, soprattutto per i profili di natura ambientale. Fa presente, inoltre, che sono pervenuti nei tempi richiesti i pareri di ASL, ARPA e Provincia di Novara; che le osservazioni sono state istruite e valutate, attraverso la predisposizione di un fascicolo specifico di controdeduzioni alle osservazioni, che l'Amministrazione ha assunto come documento formale, con delibera di Giunta comunale; che a seguito delle osservazioni, in parte accolte e in parte rigettate, è stato integrato esclusivamente l'articolato normativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Nibbiola è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 28-5623 in data 08/03/2013 contenente le modifiche ex officio introdotte dalla Regione Piemonte e pubblicato sul BUR n. 15 del 11/04/2013;

DATO ATTO che l'Amministrazione del Comune di Nibbiola ha intrapreso le procedure per la redazione di una Variante Parziale al P.R.G.C. vigente con l'obiettivo di dare risposta ad alcune richieste di cittadini, giacenti da tempo e giudicate meritevoli di accoglimento;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 21 del 30/05/2022 di adozione della Variante Parziale n. 1 al PRGC vigente del Comune di Nibbiola, nella quale si dà atto nelle premesse:

- che la Variante Parziale 1 è motivata da un concreto interesse pubblico, poiché anche gli argomenti che riguardano la soluzione di problematiche che investono le necessità dei privati rivestono interesse pubblico quando consentono l'attuazione di previsioni già contenute nel Piano vigente e, soprattutto, incentivano e sostengono l'attuazione di previsioni del PRGC vigente o il rinnovo dei tessuti esistenti;
- che gli obiettivi che la Variante Parziale 1 si pone, meglio dettagliati nelle schede allegate alla Relazione Illustrativa Aa sono i seguenti:
 - A. riclassificare limitate aree residenziali a verde provato e viceversa essendo mutate le condizioni e le necessità in atto;
 - B. rilocalizzare un'attività sanitaria presente nel centro storico per sviluppare in servizio poliambulatoriale definendo la destinazione urbanistica corretta;
 - C. modificare la modalità di intervento di aree residenziali soggette a pianificazione esecutiva o a permesso convenzionato;
 - D. verificare la possibilità edificatoria di alcune aree con il profilo della fascia paesaggistica dell'Arbogna;
 - E. aggiornare la cartografia recependo le richieste dell'Ufficio Tecnico per sistemare limitate classificazioni e perimetri inadeguati, iniziative residenziali e produttive attuate e consolidate, correggere errori materiali grafici di retinature e riferimenti alle NTA.
- che le variazioni urbanistiche previste apportano al PRGC vigente alcune modifiche puntuali ai sensi del comma 5, lettera f) dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i, e che, non rientrando la suddetta Variante tra i casi di esclusione dal processo di valutazione di cui al comma 11 dell'art. 17

della L.R. 56/1977 e s.m.i., risulta necessario sottoporre la stessa a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo;

- che ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 con la quale sono state approvate le disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i. l'A.C. ha ritenuto di adottare, ai sensi del punto **j.1** dell'allegato 1 alla suddetta deliberazione, lo schema procedurale che prevede lo svolgimento "in maniera contestuale" della fase di verifica di assoggettabilità e della fase di pubblicazione ai fini urbanistici della Variante in oggetto;
- che il Comune, in quanto Autorità preposta all'approvazione della Variante, svolge sia il ruolo di Autorità proponente che di Autorità competente per la VAS, e quindi con DGC n. 65 del 17/06/2020 ha istituito, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998, l'Organo Tecnico presso l'Autorità competente, deputato ad effettuare, nel corso del procedimento di verifica alla assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale al vigente P.R.G.C., la valutazione complessiva esprimendo il parere conclusivo;
- che sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale cui trasmettere la documentazione tecnica per l'acquisizione di contributi e pareri:
 - Provincia di Novara – Settore Ambiente Ecologia Energia,
 - ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara,
 - Azienda Sanitaria Locale – ASL NO Novara;
- che con Determinazione del Responsabile n. 156 del 05.12.2019, è stato conferito incarico all'Arch. Estella Ferrara con studio in Novara, per la redazione di una Variante Urbanistica Parziale, preso atto degli intendimenti dell'Amministrazione Comunale, che ha valutato necessario risolvere alcune criticità urbanistiche del territorio;
- che con Determinazione del Responsabile n. 156 del 05.12.2019, è stato conferito incarico per il servizio relativo allo svolgimento delle funzioni di autorità preposta alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Parziale n. 1 al PRGC vigente all'Arch. Giampietro Depaoli, residente in Comune di Caltignaga – F.ne Sologno - Via Bellinzago 54;
- che con la già citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 17.06.2020 è stato dato avvio al procedimento di Variante Urbanistica Parziale;
- che il progetto di Variante Parziale n. 1, redatto dall'Urbanista Arch. Estella Ferrara, costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali:
 - Aa - Relazione illustrativa - Norme Tecniche di Attuazione;
 - Va - Relazione tecnica: Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS);
 - Pa - Norme Tecniche di Attuazione;
 - P02 - Territorio Comunale: destinazione ed uso delle aree - Scala 1:5000;
 - P03 - Perimetrazione urbana: destinazione ed uso delle aree - Scala 1:1500;
 - P07 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – Scala 1:5000;
- che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e s.m.i., la Variante si configura come "Variante Parziale" al Piano Regolatore Generale, in quanto, oltre a individuare previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale e risultando compatibile con gli strumenti di pianificazione a scala sovracomunale, ed in particolare con il Piano Territoriale Regionale e con il Piano Paesaggistico regionale:
 - non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente;
 - non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi per una differenza in più o in meno di 0,5 mq/abitante;

- non modifica la capacità insediativa residenziale prevista dal P.R.G.C. vigente in misura superiore al 4%;
- non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità per attività economiche in misura superiore al 6%;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad esse afferenti;
- che sono state pienamente rispettate tutte le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti sulla pianificazione a scala locale contenute nel piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03 ottobre 2017;
- che, a norma dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.:
 - la deliberazione di adozione della Variante parziale sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi sul sito informatico del Comune nonché all'Albo Pretorio on line;
 - dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque potrà formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della Variante;
 - le osservazioni e le proposte scritte, indirizzate al Sindaco, dovranno essere sottoscritte e presentate al protocollo generale del Comune in duplice copia, di cui una verrà restituita al proponente in segno di ricevuta;
 - le osservazioni e le proposte scritte verranno, inoltre, registrate a cura del Responsabile del Servizio Urbanistica su apposito elenco;
 - contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione di adozione sarà inviata alla Provincia di Novara per la verifica della classificazione come parziale della Variante, del rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché della compatibilità con i Piani ed i progetti sovracomunali approvati;
 - contemporaneamente agli adempimenti relativi alla pubblicazione ai fini urbanistici, gli elaborati della Variante saranno trasmessi ai soggetti individuati quali competenti in materia ambientale, per la verifica di assoggettabilità alla VAS, secondo lo schema procedurale "in materia contestuale" di cui al punto j.1 dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016;

ATTESO che, gli atti sono stati depositati presso l'area Tecnico Urbanistica del Comune di Nibbiola, pubblicati all'albo pretorio on-line per 30 giorni consecutivi a partire dal 08/06/2022 e consultabili sul sito internet del Comune, contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione di adozione ed i relativi elaborati sono stati inviati, per l'acquisizione di contributi e pareri in merito all'assoggettabilità alla VAS:

- con nota prot. 1798 del 08/06/2022:
 - alla Provincia di Novara, anche in merito alla verifica della classificazione come parziale della Variante, del rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché della compatibilità con i Piani ed i progetti sovracomunali approvati;
- con nota prot. 1799 del 08/06/2022:
 - all'ARPA Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte;
 - all'Azienda Sanitaria Locale ASL NO di Novara;

PRESO ATTO che la Variante Parziale n. 1 recepisce, aggiornando la cartografia e ove necessario le Norme Tecniche di Attuazione del PRG:

- la Perimetrazione del centro e dei nuclei abitati, approvata con DGC n. 34 del 28.09.2020;

VISTI:

- il contributo di ARPA Piemonte, pervenuto con PEC prot. 2080 del 05/07/2022, intitolato "Comune di Nibbiola - Procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale n. 1 ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Osservazioni al rapporto preliminare";

- il parere di ASL Novara, pervenuto con PEC prot. 2066 del 01/07/2022;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Novara, n° 99 del 18.07.2022;

PRESO ATTO che con Delibera G.C. n° 82 del 16/11/2022 è stato approvato il fascicolo delle controdeduzioni alle osservazioni di carattere ambientale e urbanistico, che contiene chiarimenti/controdeduzioni e le integrazioni richieste dagli enti;

VISTA altresì la relazione dell'Organo Tecnico Comunale datata 22.11.2022 a firma dell'Arch. Giampietro Depaoli che ha tenuto conto di tali controdeduzioni;

VALUTATI condivisibili i contenuti della predetta relazione dell'Organo Tecnico Comunale, e di escludere, in conformità ad essa, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la Variante Parziale n. 1 al PRGC del Comune di Nibbiola;

VISTI:

- gli elaborati tecnici della Variante Parziale n. 1, aggiornati rispetto alle osservazioni di ARPA e Provincia;
- gli elaborati specialistici (verifica di compatibilità acustica e relazione geologico-tecnica) della Variante Parziale n. 1, aggiornati rispetto alle osservazioni di ARPA e Provincia;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., la Variante in oggetto si configura come "Variante Parziale" al Piano Regolatore Generale, in quanto, oltre a individuare previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale e risultando compatibile con gli strumenti di pianificazione a scala sovracomunale, ed in particolare con il Piano Territoriale Regionale e con il Piano Paesaggistico regionale:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

DATO ATTO che, con riferimento al punto precedente, in sintesi si configura il seguente prospetto numerico:

Art. 17 comma 5° lettere		AMMISSIBILITÀ Varianti parziali	VARIANTE PARZIALE n. 1	SALDO DISPONIBILE	VERIFICA
c)	Riduzione aree a servizi < - 0,5 mq/ab	-673 mq	-138 mq	DISPONIBILI -535 mq	ASSOLTA
	Mq 57.373		-0,11 mq/ab	- 0,39 mq/ab	
d)	Incremento aree a servizi < +0,5 mq/ab	+672 mq	-	DISPONIBILI 672 mq	ASSOLTA
	Mq 57.373			+ 0,5 mq/ab	
e)	Incremento CIRT PRG approvato <+4% CIRT: 1345 ab/vani	+ 54 ab/vano	-10 abitanti Nessun incremento	DISPONIBILI 54 ab/vano con possibile recupero di 10	ASSOLTA
f)*	ST produttive < + 8% ST (190.560) PRG approvato	+15.245 mq	-3.593 Nessun incremento	DISPONIBILI 15.245 mq con possibile recupero di 3.593	ASSOLTA

CONSIDERATO che, con riferimento al comma 6 dell'art. 17 della citata L.R. 56/1977 e s.m.i., la Variante Parziale n. 1 non modifica i limiti dimensionali sopracitati in riferimento all'intero arco temporale di validità del P.R.G.C. vigente; a tale proposito si rimanda al paragrafo 4.2 (*“Verifiche dimensionali Variante n. 1”*) dell'elaborato *“Relazione Illustrativa - Norme Tecniche di Attuazione”*;

DATO ATTO che durante il periodo stabilito è pervenuta una sola osservazione sulla scheda 2 da parte di privati (prot. 2124 del 08.07.2022);

VISTA ed esaminata quindi la Variante Parziale n. 1 ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, predisposta dall'arch. Estella Ferrara, con studio in Novara;

VISTA la Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

DATO atto che il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, non è stato espresso dal Responsabile del servizio finanziario, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; Il Consigliere Fusaro interviene chiedendo delucidazioni sui documenti richiesti da ARPA.

L'Arch. Ferrara dà lettura delle osservazioni e delle controdeduzioni oggetto della richiesta.

Il Consigliere Rubini chiede se sono state espresse osservazioni in merito al Torrente Arbogna.

L'Arch. Ferrara risponde che la Provincia ha acconsentito all'edificabilità con indice ridotto, richiamando l'iter di interlocuzione con la Provincia avviato nel 2017 per lo spostamento della fascia paesaggistica, che pone un vincolo di tipo idrogeologico, ma non di inedificabilità assoluta.

Il Consigliere Rubini chiede se la Provincia è entrata nel merito della pericolosità del Torrente Arbogna.

L'Arch. Ferrara dà risposta negativa, richiamando la relazione geologica a supporto delle modifiche allegata alla proposta di progetto.

Conclusi gli interventi il Sindaco invita i Consiglieri ad esprimere le loro intenzioni di voto.

Con voti n. 7 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 3 contrari (Fusaro Emanuele, Rubini Giuseppe, Rocchetti Lorenzo), su n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. DI PRENDERE ATTO del fascicolo delle controdeduzioni approvato con DGC n° 82 del 16/11/2022 che si richiama integralmente;
3. DI APPROVARE la relazione finale dell'Organo Tecnico Comunale Arch. Giampietro Depaoli (allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) relativa alla verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, che si conclude con la valutazione di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica la Variante Semplificata in oggetto, nel rispetto di alcune prescrizioni contenute nella relazione, alla quale si rimanda;
4. DI DARE ATTO che la Variante Parziale 1 al PRGC è motivata da un concreto ed evidente interesse pubblico, poiché anche gli argomenti che riguardano la soluzione di problematiche che investono le necessità dei privati rivestono interesse pubblico quando consentono l'attuazione di previsioni già contenute nel Piano vigente e, soprattutto, consentono l'incentivazione ed il sostegno per l'attuazione di previsioni del PRGC vigente o per rinnovare i tessuti esistenti;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e s.m.i., la Variante in oggetto si configura, in virtù di quanto esposto in premessa e di quanto richiesto con Decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 99 del 18/07/2022 come "Variante Parziale" al Piano Regolatore Generale e che:
 - rispetta i parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) ed f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;

con riferimento al punto precedente, in sintesi si configura il seguente prospetto numerico:

Art. 17 comma 5° lettere		AMMISSIBILITÀ Varianti parziali	VARIANTE PARZIALE n. 1	SALDO DISPONIBILE	VERIFICA
c)	Riduzione aree a servizi < - 0,5 mq/ab	-673 mq	-138 mq	DISPONIBILI -535 mq	ASSOLTA
	Mq 57.373		-0,11 mq/ab	- 0,39 mq/ab	
d)	Incremento aree a servizi < +0,5 mq/ab	+672 mq	-	DISPONIBILI 672 mq	ASSOLTA
	Mq 57.373			+ 0,5 mq/ab	
e)	Incremento CIRT PRG approvato < +4% CIRT: 1345 ab/vani	+ 54 ab/vano	-10 abitanti Nessun incremento	DISPONIBILI 54 ab/vano con possibile recupero di 10	ASSOLTA
f)*	ST produttive < + 8% ST (190.560) PRG approvato	+15.245 mq	-3.593 Nessun incremento	DISPONIBILI 15.245 mq con possibile recupero di 3.593	ASSOLTA

- la variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- che, ai sensi dell'art. 17 c. 5. lettera a), le aree oggetto di variante non siano state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG o loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica.
- che non modifica i limiti dimensionali stabiliti al suddetto comma, in riferimento all'intero arco temporale di validità del P.R.G.C. vigente;

6. DI DARE ATTO che la Variante in oggetto interessa aree contigue al centro e ai nuclei abitati di cui alla perimetrazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.09.2020, dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali esistenti;

7. DI DARE ATTO che le modificazioni proposte sono state verificate in merito alla compatibilità con la classificazione acustica comunale, e che sono state pienamente rispettate tutte le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti sulla pianificazione a scala locale contenute nel piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233- 35836 del 03 ottobre 2017;

8. DI DARE ATTO che la Variante è corredata dalla relazione geologica a firma di professionista abilitato, che ha anche prodotto ad integrazione la dichiarazione di cui all'art. 17, comma 5, lettera g) della L.R. 56/77 e smi, in cui il geologo attesta che le aree oggetto di variante

non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

9. DI APPROVARE definitivamente la Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., costituita dai seguenti elaborati:

- Elaborati tecnici:
 - Aa - Relazione illustrativa - Norme Tecniche di Attuazione;
 - Va - Relazione tecnica: Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS);
 - Pa - Norme Tecniche di Attuazione;
 - P02 - Territorio Comunale: destinazione ed uso delle aree - Scala 1:5000;
 - P03 - Perimetrazione urbana: destinazione ed uso delle aree - Scala 1:1500;
 - P07 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – Scala 1:5000;
- Elaborati specialistici:
 - Relazione geologico-tecnica
 - Relazione preliminare della verifica della compatibilità acustica con le previsioni urbanistiche della variante al PRGC vigente con il PCA del territorio comunale, dando atto che gli stessi sono stati aggiornati rispetto ai pareri pervenuti da ARPA, ASL e Provincia, nonché rispetto alla relazione finale dell'Organo Tecnico Comunale, tutti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

10. L'AMMINISTRAZIONE ATTESTA che seguito delle Osservazioni al Documento Tecnico Preliminare pervenute da parte degli Enti e del parere finale dell'Organo Tecnico Comunale che le richiama, l'Amministrazione comunale attesta che:

- l'impegno a redigere il Rapporto Ambientale, che valuti gli esiti del monitoraggio attraverso la creazione di una banca dati periodicamente aggiornata, le cui risultanze dovranno essere trasmesse annualmente in via telematica alla Regione Piemonte
- l'adeguamento al PPTNV sarà contemplato in sede di revisione del PRG con Variante Generale, la quale prevederà approfonditamente anche l'adeguamento al PPR

11. DI DARE ATTO che, a norma dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e s.m.i., la presente approvazione definitiva sarà trasmessa alla Regione e alla Provincia di Novara insieme alla documentazione urbanistica, e diverrà efficace all'atto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

12. DI DARE ATTO che tutti gli elaborati attinenti al procedimento oltre quelli allegati al presente dispositivo sono pubblicati e consultabili sul sito Web del Comune di Nibbiola nella sezione "Piano Regolatore Generale Comunale - PRGC".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere;

Con successiva e separata votazione con voti n. 7 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 3 contrari (Fusaro Emanuele, Rubini Giuseppe, Rocchetti Lorenzo), su n. 10 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Agnesina Pierfrancesco

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dr. ssa Giuliana Balbo

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Nibbiola, lì

F.to Il Responsabile della pubblicazione
Agostinetti Enio

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Nibbiola li

F.to IL SEGRETARIO COM.LE
Dr. ssa Giuliana Balbo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

[X] la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Nibbiola li

IL SEGRETARIO COM.LE
Dr. ssa Giuliana Balbo